

**DELIBERAZIONE 7 FEBBRAIO 2013  
42/2013/R/GAS**

**MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER  
L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS ARG/GAS 88/09, IN MATERIA DI MODALITÀ  
APPLICATIVE DEL BONUS GAS**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 7 febbraio 2013

**VISTI:**

- la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- l'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: decreto-legge 185/08);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ( di seguito: Autorità) 6 luglio 2009, ARG/gas 88/09, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/gas 88/09) e il relativo Allegato A (di seguito: Allegato A).

**CONSIDERATO CHE:**

- il decreto-legge 185/08 ha esteso il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale (di seguito richiamata anche come: bonus gas), a far data dall'1 gennaio 2009, alle famiglie economicamente svantaggiate, ivi compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica;
- con deliberazione ARG/gas 88/09, l'Autorità ha fissato le modalità operative del regime di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale ai clienti domestici in condizione di disagio economico;

- l'articolo 16, commi 16.1 e 16.2, dell'Allegato A prevedono che il bonus gas, per i clienti domestici indiretti, sia riconosciuto *una tantum*, in contanti, attraverso lo strumento del bonifico domiciliato;
- l'articolo 16, comma 16.3, dell'Allegato A stabilisce che il bonifico domiciliato:
  - a) può essere incassato anche da un soggetto diverso dal beneficiario purché espressamente indicato nell'istanza di ammissione alla compensazione e munito di idoneo documento di identificazione;
  - b) deve essere incassato entro la fine del mese successivo a quello di messa in pagamento;
- l'articolo 16, comma 16.4, dell'Allegato A prevede che, nel caso in cui il bonifico domiciliato non venga incassato entro la fine del mese successivo a quello di messa in pagamento, il beneficiario che voglia riscuotere la compensazione debba recarsi in Comune e presentare istanza attraverso la compilazione di un apposito modulo (modulo G), che consenta la possibilità di indicare un soggetto delegato all'incasso diverso da quello indicato nel primo modulo di richiesta di emissione del bonifico;
- l'articolo 12, comma 12.1, dell'Allegato A stabilisce, per i clienti domestici diretti, che nel caso di cessazione della fornitura, volture, subentri o modifiche contrattuali *mortis causa*, la compensazione cessa contestualmente alla variazione contrattuale, mentre il comma 12.4 stabilisce che le variazioni, di cui al citato comma 12.1, hanno effetto, per i clienti domestici indiretti, al momento del rinnovo della compensazione;
- il diritto alla compensazione per la fornitura gas è un diritto che si acquista per legge in forza di una condizione personale (*intuitu personae*). Il presupposto per l'acquisizione del diritto alla compensazione spesa gas è la condizione di disagio economico del richiedente (attestata secondo quanto stabilito dall' art. 3, comma 9, del decreto-legge 185/08), analogamente a quanto stabilito per il c.d. bonus elettrico (decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 28 dicembre 2007) e di conseguenza sono trasmissibili in via successoria i soli ratei non riscossi dal beneficiario.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- lo Sportello del Consumatore ha ricevuto numerose richieste di soggetti che in qualità di eredi di clienti domestici indiretti a cui è stato riconosciuto il bonus gas, ma che sono defunti prima di avere avuto la possibilità di incassare lo stesso bonus erogato tramite bonifico, segnalavano l'impossibilità di ritirare il suddetto bonifico, poiché la modulistica disponibile (il modulo G) non contempla la possibilità di presentazione della domanda di riemissione del bonifico da parte di eredi;
- per consentire la riemissione, da parte di Poste S.p.A., del bonifico domiciliato intestato agli eredi, è necessario apportare modifiche all'articolo 16, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- nel solo caso in cui il cliente domestico indiretto, in possesso dei requisiti per ottenere il bonus sociale, sia deceduto prima di riscuotere il bonifico domiciliato

- a lui intestato, rendere disponibile ai suoi eredi esclusivamente la somma non riscossa *mortis causa* relativa al bonifico già emesso;
- modificare la modulistica al fine di consentire ai soggetti che attestino, ai sensi della normativa in vigore, la qualità di erede del defunto beneficiario della compensazione, di poter richiedere esclusivamente la riemissione dei bonifici domiciliati non riscossi dal defunto beneficiario

## **DELIBERA**

1. all'articolo 16, comma 16.4, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09, è aggiunto il seguente comma 4 *bis*:  
“ 4.bis Nel caso in cui il bonifico domiciliato non venga incassato *mortis causa* dall'intestatario, il soggetto che attesti, secondo le disposizioni normative vigenti, il suo stato giuridico di erede e che voglia richiedere la riemissione del bonifico, dovrà recarsi in Comune e presentare apposita istanza tramite il modulo *Gbis* GAS, di cui al comma 22.5, del presente provvedimento.”;
2. dopo il comma 22.4, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09 è aggiunto il seguente comma:  
“22.5 Ai fini della richiesta di riemissione del bonifico domiciliato, di cui al comma 16.4 *bis*, gli eredi del beneficiario utilizzano il modulo *G bis*, allegato al presente provvedimento.”;
3. il presente provvedimento è trasmesso all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico;
4. il presente provvedimento e l'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09, come risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

7 febbraio 2013

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*